

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

	Proposta di determinazione n.	887	del _	02/03/2023
--	-------------------------------	-----	-------	------------

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. <u>751</u> del <u>02/03/2023</u>

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Controllo Gestione Rifiuti Ufficio: Controlli e Autorizzazioni

Oggetto: Revoca del Provvedimento N. 2 del 16 Marzo 2016 di iscrizione nel Registro Recuperatori Rifiuti della Città Metropolitana di Messina, della Ditta "Federico Perito Edile Salvatore", per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, presso l'impianto sito in località San Martino, Contrada Selvaggiotto nel Comune di Spadafora (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il parere rilasciato dall'Ufficio Controllo Rifiuti della VIII Direzione Ambiente della

Città Metropolitana di Messina, Prot. N. 01/VI D.A. del 07/03/2016, parte integrante dell'A.U.A. n. 05/2017, per l'attività di Recupero Rifiuti inerti non pericolosi da svolgersi presso l'impianto ubicato in località Selvaggiotto del Comune di Spadafora

(ME):

VISTO il parere espresso dal Comune di Spadafora (ME), prot. n. 2846 del 09/03/2016,

introitato al prot. in entrata della Città Metropolitana di Messina al n. 8307/16, e al prot. int. n. 1572/VI DIR del 16/03 2016, ai fini dell'A.U.A. richiesta dalla ditta

Federico Perito Edile Salvatore;

VISTO il parere A.U.A. n. 16 – C.D.S. del 07/03/2016 relativo al titolo abilitativo "emissioni

in atmosfera" del D.R.A. Ufficio Periferico S.2 – U.O. 4 Catania – Messina, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) bagnatura del materiale prima di essere caricato all'impianto e delle aree di movimentazione, con irroratori posti lungo il perimetro del sito; b) i nastri trasportatori presenti nell'impianto dovranno essere carterizzati per garantire il completo incapsulamento. "Nell'ottica della compatibilità della salvaguardia ambientale garantendo nel contempo la continuità dell'attività aziendale, si ritiene pertanto necessario assegnare all'impresa un congruo periodo di tempo per l'adeguamento del sistema di drenaggio e adduzione controllata delle acque reflue industriali di dilavamento, la relativa depurazione e smaltimento controllato dello scarico, il tutto sulla base di una proposta progettuale che la stessa impresa dovrà fornire all'autorità

competente per il tramite del S.U.A.P.";

VISTA

la modifica del Provvedimento n. 2 del 16/03/2016 relativa al nuovo numero di iscrizione (N. 4) nel Registro Recuperatori Rifiuti della Città Metropolitana di Messina, in sostituzione del precedente n. 183/16;

VISTA

la determinazione Dirigenziale n. 51 del 31/01/2017 della VI Direzione Ambiente, Servizio Tutela Acqua e Aria, Ufficio A.U.A., con la quale si concede l'A.U.A. alla ditta Impresa Federico Perito Edile Salvatore, ai sensi dell'art. n. 3 del D.P.R. 59/2013, per l'esercizio dell'attività di produzione inerti con annessa attività di Recupero R5 e R13;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 07/12/2020 della V Direzione Ambiente, Servizio Tutela Aria e Acque, Ufficio A.U.A., con la quale si voltura l'A.U.A. n. 5/2017, adottata con D.D. n. 51 del 31/01/2017 a favore della "Impresa Federico Perito Edile Salvatore", alla nuova ditta "Impresa Federico Perito Edile Salvatore S.r.l." per l'attività di produzione inerti con annessa attività di Recupero R5 e R13, svolta nello stabilimento sito in Via San Martino, Contrada Selvaggiotto del Comune di Spadafora (ME);

VISTE

le Circolari della V Direzione Ambiente, Servizio Controllo Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Messina, *prot. N. 2182 V/AMB del 1/06/2021, prot. n. 22434/21 del 15/06/2021, prot. n. 24296/21 del 30/06/2021, prot. n. 6973/22 del 03/03/2022*, inviate a tutte le ditte iscritte al registro Provinciale Recuperatori Rifiuti e a tutti i Comuni della Provincia di Messina, in merito agli impianti di gestione Rifiuti ed ai loro requisiti di conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica;

VISTA

la nota datata 08/03/2022 dell'ufficio di Coordinamento di P.G. dell'A.R.P.A. Sicilia, pervenuta in pari data alla Città metropolitana di Messina, prot. in entrata n. 7412, avente per oggetto "richiesta servizio congiunto per attività istituzionale", per attività ispettiva ambientale da espletarsi in data 09/03/2022;

VISTO

il sopralluogo effettuato in data 09/03/2022 da personale di questa V Direzione Ambiente presso l'impianto della ditta "Impresa Federico perito Edile Salvatore S.r.l.", unitamente a Funzionari della Direzione Generale A.R.P.A. Sicilia, Coordinamento Servizi di P.G., in seguito al quale è stato redatto verbale registrato al n. 28 del 14/03/2022;

VISTA

la nota della V Direzione Ambiente, Servizio Controllo Gestione Rifiuti, Ufficio Controlli e Autorizzazioni, prot. n. 19588/22 del 31/03/2022, con richiesta di chiarimenti al Comune di Spadafora (ME), in merito ad eventuali autorizzazioni rilasciate alla ditta Federico Salvatore, alla compatibilità dell'impianto con la presenza del Torrente Acquavena e con il vigente strumento di Pianificazione urbanistica comunale e dei manufatti alle norme urbanistiche edilizie; si chiedevano altresì notizie sulle particelle 1275 e 494, 194 e 899 del foglio di mappa n. 5;

VISTA

la nota della V Direzione Ambiente, Servizio Controllo Gestione Rifiuti, prot. n. 10589/22 del 31/03/2022, indirizzata all'Autorità di Bacino, Distretto Idrografico della Sicilia, Servizio IV, U.O. 4.1, con la richiesta di parere per gli aspetti di competenza, relativamente alla presenza del Torrente Acquavena e se costituisse o meno condizione ostativa all'esercizio di una attività di gestione rifiuti;

VISTO

il sopralluogo congiunto effettuato in data 07/04/2022 da personale di questa Direzione Ambiente e Funzionari della Direzione Generale A.R.P.A. Sicilia, Coordinamento Servizi di P.G., presso l'impianto della ditta "Impresa Federico Perito Edile Salvatore S.r.l.", in località Selvaggiotto del Comune di Spadafora (ME), nel corso del quale si rilevavano diverse e gravi criticità gestionali, quali: il deposito in area non autorizzata, a cielo aperto e su nudo terreno, di rifiuti inerti da avviare a trattamento, occupanti una porzione della particella n. 194 foglio di mappa n. 5, non inclusa nel Provvedimento n. 02 del 16/03/2016 di iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti della provincia di

Messina; la stessa particella 194 era interessata dallo scarico di rifiuti ferrosi, nonché da "rifiuti provenienti dalla frantumazione e dalla miscelazione di diversi rifiuti, avvenuta in situ, scaricati direttamente sul costone prospiciente il Torrente Acquavena e a girare sul versante Nord, probabilmente tale scarico ha modificato in altezza ed in ampiezza l'aspetto morfologico della particella stessa"; "è stato realizzato un terrapieno con lo stesso rifiuto a ridosso del torrente dove risultano depositate delle traverse ferroviarie in cemento in area non autorizzata"; veniva tra l'altro riscontrato che la parte sommitale dell'impianto, prospiciente il viadotto dell'autostrada A20 in direzione ME–PA, risultava utilizzata per il deposito in R13 di rifiuti inerti non previsto nel layout di cui all'elaborato grafico a suo tempo presentato dalla ditta;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

il sequestro delle aree non autorizzate dei rifiuti depositati, effettuato dal personale A.R.P.A. di P.G., di cui è stato redatto, dagli stessi, separato verbale;

la nota prot. P.M. 1086 del 17/05/2022 del Comune di Spadafora (ME), pervenuta in pari data, prot. in entrata n. 16003/22 della Città Metropolitana di Messina, di riscontro alla nota di questo Servizio Controllo Gestione Rifiuti, prot. n. 10588/22 del 31/03/2022, con la quale si rappresenta che: "le aree distinte in catasto al foglio di mappa 5 particelle 1275 – 494 – 194 – 899 ricadono in zona territoriale omogenea E (verde agricola) normata dall'art. 27 delle N.T.A. del Piano: sono tutte le aree del territorio destinate ad uso agricoli"; "le suddette particelle, inoltre, ricadono all'interno della zona di rispetto cimiteriale normata dall'art. 30 delle N.T.A. del piano"; nella stessa nota si rappresenta che in merito alla distanza di dette particelle dal Torrente Acquavena, le stesse confinano con il lato Est del torrente;

il sopralluogo del 20/10/2022 effettuato da personale di questa V Direzione Ambiente (verbale n. 115/AMB. del 20/10/2022), in occasione del quale viene chiesta tra l'altro, la documentazione autorizzativa relativa all'uso della strada costeggiante l'impianto (ex Provinciale San Martino);

la Pec del N.O.E. Carabinieri di Catania del 25/10/2022, introitata in pari data da questo Ente prot. in entrata n. 34651, di richiesta di collaborazione da parte di personale del Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa V Direzione Ambiente;

il sopralluogo effettuato congiuntamente ai Carabinieri del N.O.E. di Catania in data 25/10/2022 presso l'impianto della ditta "Impresa Federico Perito Edile Salvatore S.r.l." in Via San Martino, Contrada Selvaggiotto del Comune di Spadafora (ME), a seguito del quale gli Ufficiali ed Agenti di P.G. hanno provveduto al sequestro preventivo di iniziativa dell'area adibita ad esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 della suddetta ditta, per le innumerevoli e gravi irregolarità gestionali riscontrate sull'area, individuate catastalmente al foglio di mappa n. 5 particelle n. 494 e 1275; sequestro che ha riguardato anche le particelle 899-807-806 (non autorizzate), interessate da un accumulo di rifiuti speciali (sfabricidi), per una altezza stimata dal piano stradale pari a circa metri 5 (trattasi di un tratto del relitto della ex Strada Provinciale San Martino, quasi al limitare con il tracciato autostradale ME-PA lato valle);

la nota del III Dipartimento – II U.D. della Provincia Regionale di Messina, prot. in uscita n. 20943/10 dell'08/06/2010, avente per oggetto "Richiesta di cessione di tratto di strada ex Provinciale S.P. Spadafora-San Martino" con la quale "si concede alla ditta Federico Salvatore la possibilità di realizzare, a proprie spese e senza nulla a pretendere da questa Amministrazione o altro soggetto, una chiusura munita di lucchetto, della quale la ditta dovrà preventivamente specificare tipologia e posizionamento nel rispetto delle predette prescrizioni..."; nella stessa nota si ribadiva che "la destinazione d'uso del predetto relitto stradale rimane inalterata, pertanto sullo stesso non potranno essere accumulati o accatastati nessun tipo di materiale o

quant'altro non conforme al Codice della Strada, e che i soggetti formalmente autorizzati all'accesso devono provvedere alla manutenzione ordinaria e al buon mantenimento e decoro dello stesso";

VISTA

la comunicazione NR166/2 di prot. del 05/11/2022 del Comando Carabinieri N.O.E. di Catania, introitata al prot. n. 36151/22 del 07/11/2022, indirizzata al Sindaco e all'Ufficio Tecnico del Comune di Spadafora (ME), nonché per conoscenza alla Procura della Repubblica di Messina e a questa Città Metropolitana V Direzione Ambiente, relativa all'avvenuto sequestro della ditta "Federico Perito Edile Salvatore S.r.l.", per le numerose e gravi criticità riscontrate nella gestione dei rifiuti, in difformità a quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e D.M. 186/2006, nonché alle prescrizioni richiamate nel Provvedimento di iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti n. 02 del 16/03/2016, e rispetto a quanto previsto nelle planimetrie trasmesse a mezzo pec in data 03/03/2016 e 04/03/2016 al S.U.A.P. del Comune di Spadafora (ME), da "Salvatore Federico" come da ricevuta di avvenuta consegna: "Domanda di AUA integrazione planimetria dettagliata" e nella planimetria generale tav. 2 redatta dal tecnico Federico Salvatore, relativa all'impianto produttivo sito in Spadafora (ME), nelle quali era prevista la piantumazione di "barriere verdi", non presenti al momento del sopralluogo;

VISTE VISTO le criticità riscontrate relative all'impianto per l'abbattimento delle polveri;

il Parere A.U.A. n.16 del 07/03/2016, rilasciato dal D.R.A., Ufficio periferico S2-U.O. 4 Catania-Messina, a seguito dell'esame della documentazione tecnico progettuale (parte integrante del parere rilasciato), trasmessa dalla ditta Federico Salvatore, nella quale a pag. 3 tra i sistemi di contenimento adottati è riportato, tra l'altro, che la ditta al fine del contenimento delle emissioni diffuse ha realizzato: - un'installazione di sistemi idonei di copertura; - sistemi di abbattimento delle emissioni polverulenti (impianto a pioggia): - la superficie in questione è opportunamente delimitata da rete metallica frangivento sostenuta da paletti in metallo, per contenere le emissioni polverulenti dei rifiuti e con piantagione di alberi da siepe per ridurre al massimo l'impatto visivo ambientale con la zona circostanze;

VISTE

le prescrizioni di cui all'art. 1 della Determinazione n. 51 del 31/01/2017 di rilascio dell'A.U.A., secondo le quali la ditta "dovrà realizzare entro 6 mesi dalla data di notifica della presente autorizzazione, così come comunicato dalla stessa con nota del 05/02/2016, le opere di adeguamento del sistema di drenaggio e adduzione controllata delle acque reflue industriali di dilavamento, con l'installazione di un disoleatore di smaltimento controllato dello scarico";

VISTA

la nota di questo Servizio Controllo Gestione Rifiuti prot. n. 36496/22 del 08/11/2022, indirizzata al Dirigente della IV Direzione, Valorizzazione Patrimonio Immobiliare, di questa Città Metropolitana;

VISTA

la nota di questo Servizio Controllo Gestione Rifiuti prot. in uscita n.36502 del 08/11/2022, indirizzata al Comune di Spadafora (ME), con la richiesta di notizie in merito alla compatibilità dell'attività di gestione rifiuti della ditta Federico Salvatore, con la disciplina urbanistico-edilizia del suddetto comune, e se compatibile con la fascia di rispetto prevista dagli strumenti urbanistici comunali per la presenza dell'impianto in prossimità dell'Autostrada ME-PA e del cimitero;

la comunicazione prot. n. 36515 del 08/11/2022 di questa V Direzione Ambiente, Servizio Controllo Gestione Rifiuti, di diffida e sospensione per 90 (novanta) giorni, della ditta "Impresa Federico Perito Edile Salvatore S.r.l." dell'iscrizione nel Registro Recuperatori Rifiuti di questa Città Metropolitana, con contestuale precisazione che l'atto, ai sensi della L.241/90, "si configura come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del Provvedimento n.2 del 16/03/2016";

VISTA

VISTA

la nota di sollecito notizie prot. n. 37296/22 del 08/11/2022 di questa V Direzione Ambiente, Servizio Controllo Gestione Rifiuti, indirizzata all'Autorità di Bacino, Servizio 4 -Demanio Idrico Fluviale, U.O. 4.1 (Sede di Catania);

VISTA

la nota prot. n. 36973/22 dell'11/11/2022 della IV Direzione Servizi Tecnici Generali, Servizio Patrimonio, di questo Ente, relativa alla diffida al Sig. Federico Salvatore a provvedere alla bonifica e ripristino dello stato dei luoghi del relitto della S.P. n. 55 Spadafora-San Martino;

VISTA

la D.D. n. 1319 del 14/11/2022 del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque della V Direzione Ambiente di sospensione dell'AUA n.05/2017;

VISTA

la nota prot. n. 37419 del 15/11/2022 della Città Metropolitana di Messina avente per oggetto "Ditta Impresa Federico Perito Edile Salvatore S.r.l." Spadafora (ME) – Prescrizioni;

VISTA

la nota prot. n. 3859 del 23/11/2022 di questa V Direzione Ambiente, Servizio Controllo Gestione Rifiuti, di sollecito al Comune di Spadafora (ME) della nota prot. n. 36502/22 dell'08/11/2022 di richiesta notizie;

VISTA

la nota prot. n. 38554/22 del 23/11/2022 di questa Città Metropolitana indirizzata alla Soprintendenza BB.CC. di Messina, con la richiesta di notizie relativamente ad eventuali vincoli paesaggistici gravanti sull'area ubicata nel Comune di Spadafora (ME) in Via San Martino, Contrada Selvaggiotto, impianto ditta Federico Salvatore;

VISTA

la nota del Comune di Spadafora (ME) prot. n. 15886 del 25/11/2022, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 38799/22, di sospensione del provvedimento conclusivo del procedimento costituente l'A.U.A. per un periodo di giorni 90 (novanta);

VISTA

la nota prot. n. 18556 del 01/12/2022 della Soprintendenza BB.CC. di Messina, introitata al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 39639/22, in riscontro alla sopra citata nota prot. n. 38554/22 del 23/11/2022, con la quale si comunica che le aree ricadenti nel foglio di mappa n. 5 particelle 495 e 1275 del territorio comunale di Spadafora (ME) non ricadono in zona sottoposta a tutela ai sensi del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina; si fa altresì presente che "le medesime aree erano sottoposte a tutela paesaggistica (fasce di rispetto fluviale) ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) – ex Legge Galasso – L. 08/08/1985 n.431) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 fino alla data di approvazione del Piano Paesaggistico Ambito 9, vedi D.A. n.6682 del 29/12/2016 (G.U.R.S. n.13 del 31/03/2017)";

VISTA

la nota del Comune di Spadafora (ME) Area Politiche Infrastrutturali e del Territorio prot. n. 17200 del 05/12/2022, introitata in pari data al protocollo generale della Città Metropolitana di Messina al n. 39966/22, di riscontro alla nota di questa Direzione, prot. n. 36502/22 del 08/11/2022;

VISTO

il contenuto della nota cui sopra, nella quale si precisa che: 1) l'impianto in oggetto trovasi fuori dal centro abitato; 2) con nota prot. n. 7233 del 24/05/2022, il Comune di Spadafora (ME) ha dato preavviso di rigetto ex art.10-bis della L.241/1990 all'impresa Federico Salvatore in merito alla richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria attinente alle opere per la costruzione di un impianto produttivo in Spadafora (ME), Contrada Selvaggiotto, e realizzazione di servizi connessi; 3) con provvedimento n. 22/03 del 11/11/2022 il Comune di Spadafora (ME) ha emanato il diniego della concessione edilizia in sanatoria, pubblicato all'Albo online dal 15/11 al 30/11 del 2022;

VISTA

la pec dell'Area Tecnica del Comune di Spadafora (ME) datata 03/12/2022 indirizzata al Comando Carabinieri N.O.E. di Catania ed inoltrata in seguito alla Città

Metropolitana di Messina prot. n.40080/22 del 06/12/2022, con la quale si trasmette la nota prot. n. 7233 del 24/05/2022 della III Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio avente per oggetto "Preavviso di rigetto ex art.10.bis L.241/1990 Richiesta di concessione edilizia in sanatoria della ditta Federico Salvatore" perché "l'intervento non è conforme allo strumento urbanistico comunale e che l'impianto in argomento è incompatibile con le matrici ambientali dell'area in cui ricade, essendo ubicate all'interno della zona di rispetto del Torrente Acquavena"; con la stessa nota il Comune di Spadafora (ME) trasmette a questa Città Metropolitana il diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 22/03 del 11/11/2022 presentata dal Sig. Federico Salvatore, relativo alle opere per la costruzione di un impianto produttivo in Spadafora (ME), Contrada Selvaggiotto, e realizzazione di servizi connessi;

VISTA

la nota di questa V Direzione Ambiente, Servizio Controllo Gestione Rifiuti, prot. n. 41489/22 del 16/12/2022, indirizzata alla ditta "Impresa Federico Perito Edile Salvatore S.r.l." a seguito sopra citato Provvedimento n. 22/03 del 11/11/2022;

VISTA

la nota datata 11/02/2023 della ditta "Impresa Federico Perito Edile Salvatore S.r.l." prot. in entrata n. 5075 del 13/02/2023 della Città Metropolitana di Messina con la quale la stessa ditta chiede l'archiviazione, senza seguito, del procedimento di revoca del Provvedimento n. 2 del 16/03/2016 di iscrizione nel Registro Recuperatori Rifiuti della Città Metropolitana di Messina, attivato con nota prot. n.36515/22 del 08/11/2022 e ribadito con successiva nota prot. n.41489/22 del 16/12/2022;

VISTA

la nota prot. n.3514 del 15/02/2023 (di riscontro a nota prot. Città Metropolitana ME n.36509 del 08/11/2022) dell'Autorità di Bacino, Distretto Idrografico della Sicilia, Servizio 7, relativa alla presenza del Torrente Acquavena;

RITENUTA

imprescindibile l'osservanza della disciplina urbanistico-edilizia per la gestione di un impianto di recupero dei rifiuti e per la sua prosecuzione in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. n.152/2006;

CONSIDERATO

che le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione all'esercizio di un'attività di recupero di rifiuti, sostituendo esclusivamente l'autorizzazione prevista in via ordinaria dall'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO

che la compatibilità urbanistica dell'impianto, anche se non espressamente contemplata dall'art. 216 del T.U.A. e dal D.M 05/02/98, non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell'ambiente circostante un impianto che si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell'area; tale interpretazione, d'altronde, è l'unica possibile per rendere coerente la procedura semplificata di cui agli artt. 214 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006, con quella ordinaria prevista dall'art. 208, nel quale si fa espresso riferimento all'esigenza di documentare la conformità del progetto di impianto alla normativa urbanistica ed alla valutazione in sede di Conferenza dei Servizi, della compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali;

CONSIDERATO

che la regolarità edilizia e la compatibilità urbanistica e ambientale costituiscono un presupposto imprescindibile, tanto in regime ordinario (di cui all'art. 208) che in regime semplificato (di cui all'art. 216), per l'avvio dell'attività di recupero de rifiuti, e per la sua regolare continuazione in regime semplificato, attività che non deve comunque recare pregiudizio all'ambiente, così come prescritto tra l'altro dall'art. 214 c.3 del D.lgs. n.152/2006; a differenza del procedimento ordinario, in cui la valutazione urbanistica viene formulata dall'apposita amministrazione competente in sede di Conferenza dei Servizi, allorquando il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è già stato avviato, nel regime semplificato la verifica della regolarità urbanistica costituisce sempre il presupposto per l'avvio dell'attività di

recupero e per la sua regolare continuazione in regime semplificato (cfr. TAR Campania, Sentenza n.3733/2009; TAR Lombardia, Sez. IV, Sentenza n.1468 del 25/06/2015; TAR Campania, Napoli, Sez. V, Sentenza n.5440 del 20/11/2019; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n.5191 del 25/08/2020; TAR Marche, Sez. I, Sentenza n.417 del 14/07/2022);

CONSIDERATO

che le attività di recupero sono ammesse alle procedure semplificate, purché effettuate in conformità a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n.152/2006 e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 6 e dell'Allegato V del D.M.A. n.186 del 05/04/2006;

CONSIDERATO

che l'iscrizione alle procedure semplificate non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di impresa, né autorizza la costruzione di alcunché; non è conseguente ad una valutazione preventiva come per le procedure ordinarie, ma soltanto ad una verifica d'ufficio della persistenza dei requisiti e dei presupposti di legge; ne consegue che l'imprenditore che invia la comunicazione di inizio attività e la firma, sottoscrive anche che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate è già stato costruito ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per operare;

RITENUTO

che altro aspetto parimenti importante da attenzionare è quello relativo alla presenza di impianti produttivi nei pressi dei torrenti o in aree destinate a verde agricolo;

CONSIDERATO

che la possibilità di realizzare impianti produttivi nelle zone destinate a verde agricolo è dovuta ai vari interventi normativi regionali, che hanno esteso l'ambito di applicazione della deroga originariamente prevista dall'art. 22 c.1 della L.R. 71/1978, che ammetteva nelle zone destinate a verde agricolo solo ben precise tipologie di insediamenti produttivi esplicitamente indicate; la definizione di impianto produttivo in verde agricolo, con riferimento alla formulazione contenuta nel citato art. 22, fa leva sulla specifica destinazione dell'impianto stesso, in altri termini, deve trattarsi di impianti destinati a cicli di lavorazione e trasformazione che riguardino prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero risorse naturali della zona tassativamente individuati nello strumento urbanistico;

PRESO ATTO

che, nell'Ordinanza Sez. I, 30/06/2005 n.1029, il T.A.R. di Catania ha affermato che la deroga di che trattasi "è stata progressivamente dilatata al punto da consentire ogni allocazione in verde agricolo della pressoché totalità delle iniziative imprenditoriali private" ed altresì che, allo stato della vigente normativa, "alla programmazione urbanistica comunale si può sovrapporre la scelta di investitori privati di allocare, nelle zone meno adatte del territorio comunale... le più eterogenee iniziative economiche, tali da stravolgere qualunque assetto e pianificazione del territorio";

VISTO

l'art. 216 c. 4 del D.lgs. n. 152/2006 che attribuisce all'amministrazione il potere di vietare non solo l'inizio ma anche la prosecuzione di una delle attività contemplate dalla norma medesima – seppure autorizzate – quando risulta accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al c. 1 del medesimo articolo;

VISTO

il comma 1 dello stesso art. 216, che richiama i commi 1, 2 e 3 dell'art. 214 laddove prevede che "le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, c.4";

CONSIDERATO

quanto emerso nel corso dei citati sopralluoghi congiunti del 07/04/2022 e del 25/10/2022, con conseguenti sequestri da parte di A.R.P.A. Coordinamento di P.G. e del N.O.E Carabinieri di Catania a seguito di un gran numero di violazioni delle norme sulla gestione dei rifiuti;

RITENUTO

di non poter accogliere le motivazioni di cui alla sopra citata nota datata 11/02/2023 della ditta "Impresa Federico Perito Edile Salvatore S.r.l.;

RITENUTO

che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la revoca del Provvedimento n. 02 del 07/03/2016 di iscrizione nel Registro Recuperatori Rifiuti della Città Metropolitana di Messina della Ditta Federico Salvatore costituisca atto vincolato e dovuto;

Per tutto quanto in premessa

DETERMINA

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

PROCEDERE per il mancato rispetto alle prescrizioni imposte e per le reiterate violazioni che potrebbero determinare potenziali situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, alla revoca del Provvedimento n. 02 del 07/03/2016 con relativa cancellazione dal Registro provinciale recuperatori rifiuti n. 04 della ditta "Impresa Federico Perito Edile Salvatore", per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R 13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato in Località San Martino, Contrada Selvaggiotto, del Comune di Spadafora (ME).

Al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo che in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Messina, 01/03/2023

Il Responsabile dell'Ufficio

Istr. Amm.vo Domenico Migliorato

Domenico Wighorute

Il Responsabile ad interim del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto Delegato Funzioni Dirigenziali Ex art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001 (D.D. n. 435 del 13/02/2023)

FIRMATO DIGITALMENTE

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile ad interim del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto Delegato Funzioni Dirigenziali Ex art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001 (D.D. n. 435 del 13/02/2023)

FIRMATO DIGITALMENTE